

Contratto di lavoro

tra
Impresa:

Datore di lavoro

e
Cognome e nome: **Data di nascita:**

Indirizzo: **N. AVS:**

Lavoratore

1. Inizio e fine del rapporto di lavoro, attività / funzione / tasso di occupazione

Contratto di lavoro di durata **indeterminata:** **Data di assunzione:**

Il primo mese è considerato **periodo di prova**. Previo accordo scritto può essere prolungato al massimo a tre mesi (art. 335b cpv. 2 CO).

Dopo il periodo di prova, il **termine di disdetta** è di un mese nel primo anno di servizio e di due tra il secondo e il nono anno. A partire dal decimo, il termine di disdetta è di tre mesi.

Contratto di lavoro di durata **determinata:**
Inizio: Fine o durata:

Attività / funzione:

Il lavoratore può anche essere chiamato a eseguire altri lavori commisurati alle sue capacità.

Tasso di occupazione (se < 100%, indicare la percentuale):

2. Orario di lavoro

L'orario di lavoro ammonta a: 41 ore/settimana.

La quota di ore lavorative dovute per il tasso di occupazione indicato alla cifra 1 ammonta a:

Ore/settimana: Ore/giorno:.....

3. Ore supplementari

Il lavoratore è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere secondo le norme della buona fede (art. 321c, cpv. 1 CO).

Previa intesa, le ore supplementari sono **compensate** con un **congedo** di durata corrispondente (art. 321c cpv. 2 CO).

Le ore supplementari sono pagate con il **salario base e un supplemento del 25%** (art. 321c, cpv. 3 CO).

4. Lavoro straordinario

Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale, pari a 45 ore per settimana a tenore dell'art. 9 LL, sono

compensate d'intesa reciproca **con un congedo di pari durata** (art.13, cpv.2 LL; art. 25, cpv. 2 OLL 1);

indennizzate con un **supplemento salariale del 25%** (art. 13, cpv. 1 LL).

5. Salario / 13^a mensilità

Il lavoratore percepisce

un **salario mensile** di CHF (lordo), da pagare il del mese.

un **salario orario** di CHF (lordo), da pagare il del mese.

Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Per i lavoratori che percepiscono un salario mensile la tredicesima è versata a fine anno. Ai lavoratori a salario orario viene conteggiato un bonifico pari all'8.3% per ogni ora lavorata, versato a fine anno o fine stagione.

6. Vacanze

Il lavoratore ha diritto a vacanze retribuite* conformemente alle disposizioni seguenti:

.....
.....

* **almeno quattro settimane** di vacanza (pari a 20 giorni lavorativi) ai sensi dell'art. 329a CO.

7. Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro per infortunio

- a) **Copertura assicurativa:** i lavoratori sono assicurati contro gli infortuni (professionali e non) ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- b) **Premi:** i premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore (art. 91 LAINF).
- c) **Obbligo di continuare a versare il salario:** in caso di infortunio l'impresa non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di attesa della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del salario assicurato. Viene così tacitato interamente l'obbligo dell'impresa di versare il salario ai sensi dell'art. 324a/b CO.

8. Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro per malattia

Assicurazione collettiva di indennità giornaliera

a) **Assicurazione:** i lavoratori sono assicurati contro la perdita di salario per malattia attraverso l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera del datore di lavoro.

Nome della compagnia d'assicurazione:.....

b) **Pagamento del salario:** l'impresa assicura i lavoratori a titolo collettivo per un'indennità giornaliera pari all'80% dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale; un giorno di attesa è a carico del lavoratore ammalato.

Le prestazioni dell'assicurazione di indennità giornaliera equivalgono all'obbligo del datore di lavoro di versare il salario a tenore dell'art. 324a/b CO.

Sono applicabili le disposizioni contrattuali dell'assicurazione di indennità giornaliera.

Le prestazioni di indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva tacitano interamente l'obbligo legale di versare il salario che incombe all'impresa.

c) **Premi:** i premi per l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera sono sostenuti dall'impresa e dal lavoratore nella misura del 50% ciascuno.

Pagamento del salario a tenore dell'art. 324a/b CO

In caso di incapacità lavorativa per malattia viene versato il **100% del salario**, purché il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

La durata del pagamento del salario dipende dalla scala applicata (scala bernese, di Basilea o Zurigo, secondo l'allegato).

Si conviene l'applicazione della scala seguente:

Allegato

al contratto di lavoro per il personale amministrativo

Pagamento del salario in caso di malattia secondo le scale

Scala bernese

Anni di servizio	Salario massimo dovuto
1° anno di servizio (> 3 mesi)	3 settimane di salario
2° anno	1 mese di salario
3°- 4° anno	2 mesi di salario
5°- 9° anno	3 mesi di salario
10°- 14° anno	4 mesi di salario
15°- 19° anno	5 mesi di salario
20°- 25° anno	6 mesi di salario

Scala di Basilea

Anni di servizio	Salario massimo dovuto
1° anno di servizio (> 3 mesi)	3 settimane di salario
2°- 3° anno	2 mesi di salario
4°- 10° anno	3 mesi di salario
11°- 15° anno	4 mesi di salario
16°- 20° anno	5 mesi di salario
A partire da 21 anni	6 mesi di salario

Scala di Zurigo

Anni di servizio	Salario massimo dovuto
1° anno di servizio (> 3 mesi)	3 settimane di salario
2° anno	8 settimane di salario (2 mesi)
3° anno	9 settimane di salario
4° anno	10 settimane di salario
5° anno	11 settimane di salario
per ogni anno ulteriore	una settimana supplementare
10° anno	16 settimane di salario (4 mesi)
15° anno	21 settimane di salario
20° anno	26 settimane di salario
25° anno	31 settimane di salario
ecc.	ecc.